

STATUTO DEL COMUNE

DI

TRAREGO VIGGIONA

Provincia di Novara

**ai sensi della legge 142190 e della legge n. 81193
modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 7 aprile 1994
pubblicato sui B.U.R. n_ 25 del 22 giugno 1994**

CON MODIFICHE DELIBERE C.C. n. 29 DEL 27.06.1996 E N. 2 DEL
23.01.1997
AGLI ARTT. 71 E 18 C. 7 E 8.

CON MODIFICA DELIBERA DI C.C. N. 04 DEL
31.03.2004 ALL'ART. 22

Con

MODIFICA DELIBERA DI C.C. n.33 del 28.09.2004- abrogazione art. 29

Con modifica delibera di C.C. n. 8 del 12/01/2010 – modifica art. 22

Indice

Titolo I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Capo I - La comunità, l'autonomia, lo Statuto

- Art. 1 Comune di Trarego Viggiona
- Art. 2 Servizi di competenza statale delegati al Comune
- Ari. 3 Autonomia
- Art. 4 Finalità
- Art. 5 Programmazione
- Art. 6 Territorio e sede comunale
- Art. 7 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

Titolo II - GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I - Ordinamento

- Art. 8 Norme generali

Capo II - Il Consiglio comunale

- Art. 9 Ruolo e competenze generali
- Ari. 10 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
- Art. 11 Prima adunanza
- Art. 12 Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 13 Ordine del giorno
- Art. 14 Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 15 Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 16 Numero legale per la validità delle deliberazioni

- Art. 17 Pubblicità delle sedute e votazioni

- Art. 18 Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

- Ari. 19 Gruppi consiliari

- Ari. 20 Commissioni consiliari

- Ari. 21 Attribuzioni

Capo III - La Giunta comunale

- Ari. 22 Composizione
- Art. 23 Funzionamento della Giunta
- Art. 24 Elezione
- Ari. 25 Attribuzioni
- Art. 26 Adunanze e deliberazioni
- Ari. 27 Durata in carica - Surrogazioni
- Art. 28 Revoca della Giunta municipale
- Art. 29 Divieto di più mandati
- Ari. 30 Decadenza dalla carica di Sindaco e Assessore
- Ari. 31 Revoca degli Assessori

Capo IV - Il Sindaco

- Art. 32 Ruolo e funzioni
- Art. 33 Attribuzioni di amministrazione
- Art. 34 Delegati del Sindaco

Titolo III - UFFICI E PERSONALE

Capo II - Funzioni istituzionali e di garanzia

- Art. 39 Assistenza partecipazione alle assemblee degli organi collegiali
- Art. 40 Rinnovo, dimissioni e sostituzione della Giunta
- Art. 41 Controllo delle deliberazioni
- Art. 42 Pubblicazione degli atti
- Art. 43 Presidenza di gara e concorsi
- Ari. 44 Funzione notarile
- Ari. 45 Custodia e accesso agli atti

Capo III - Funzioni giuridico consultive

- Art. 46 Istruzione degli atti deliberativi e formulazione dei pareri
- Art. 47 Formulazione di pareri giuridico-amministrativi

Capo IV - Funzione di gestione e direzione

- Art. 48 Direzione e organizzazione degli uffici e servizi
- Art. 49 Redazione di programmi
- Art. 50 Gestione contabile
- Ari. 51 Attività procedimentali
- Art. 52 Attività provvedimenti

Titolo V - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- Ari. 53 Servizi comunali
- Ari. 54 Servizi in economia
- Ari. 55 Servizi in concessione a terzi
- Ari. 56 Azienda speciale
- Art. 57 Istituzioni

Titolo VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

- Ari. 58 Criteri generali
- Ari. 59 Convenzioni per la gestione associata di servizi
- Ari. 60 Consorzi
- Ari. 61 Unioni di Comuni
- Art. 62 Accordi di programma

Titolo VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 63 Partecipazione dei cittadini
- Art. 64 La consultazione dei cittadini
- Art. 65 Referendum consultivo
- Ari. 66 Pubblicità degli atti
- Art. 67 Diritto di accesso
- Ari. 68 Diritto di petizione
- Art. 69 Interrogazioni
- Art. 70 Diritto di iniziativa
- Art. 71 Difensore civico

Titolo VIII - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 72 Programmazione di bilancio
- Art. 73 Demanio e patrimonio
- Art. 74 il revisore dei conti
- Art. 75 Rendiconto della gestione

- Art. 35 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 36 Stato giuridico e trattamento economico del personale
- Art. 37 Collaborazioni esterne

Titolo IV - IL SEGRETARIO COMUNALE

Capo I - Funzioni

- Art. 38 Ruolo e competenze generali

- Art. 76 Controllo della gestione

Titolo IX - ATTIVITÀ NORMATIVA

- Art. 77 Statuto
- Art. 78 Regolamenti

Titolo X - NORME TRANSITORIE E FINALI Art.

- 79 Entrata in vigore

Titolo i

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Capo I

LA COMUNITÀ, L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1

Comune di Trarego Viggiona

1. Il Comune di Trarego Viggiona è Ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne favorisce lo sviluppo.

2. È titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione.'

3. Sono di competenza del Comune le funzioni amministrative attinenti alla popolazione ed il territorio comunale ed in particolare nei settori dei servizi sociali dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Art. 2

Servizi di competenza statale delegati al Comune

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

Art. 3

Autonomia

1. L'autonomia del Comune si realizza con i poteri e gli istituti previsti dal presente Statuto che nel rispetto della Costituzione e dei principi legislativi relativi all'autonomia locale determina l'ordinamento generale del Comune.

Art. 4

Finalità

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale e per il completo sviluppo della persona umana.

2. In particolare promuove e favorisce:

a) lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali e culturali presenti nel proprio territorio;

b) l'iniziativa economica per assicurare alla comunità locale uno sviluppo adeguato;

c) forme di associazione e di cooperazione di utilità sociale;

ci) la realizzazione di accordi con Enti territoriali, aventi comuni esigenze economiche e sociali, al fine di una azione integrata per lo sviluppo della comunità;

e) l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, 5° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

tj) l'assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi ed agli indigenti;

g) lo sviluppo del patrimonio culturale, lo sport dilettantistico ed il turismo.

3. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

4. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 5

Programmazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione provvedendo altresì alla loro attuazione.

3. Promuove forme di cooperazione con altri Enti che attraverso lo strumento della programmazione consentano di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.'

Art. 6

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Trarego Viggiona è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di Viggiona, Cheglio.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Trarego.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.

4. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze le adunanze possono tenersi in luoghi diversi dalla propria sede.

5. In tal caso verrà data adeguata informazione alla cittadinanza mediante affissioni di manifesti nei luoghi pubblici.

Art. 7

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

-Titolo 11 GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I ORDINAMENTO

Art. 8 Norme generali ,

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi.
4. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano l'attività amministrativa.
4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
6. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei Consiglieri assegnati.

Art. 10 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge. Il Consiglio comunale è competente a trattare questioni di specifico interesse della comunità ai sensi dell'art. 32, 1° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere

politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, e statale.

Art. 11 Prima adunanza

1. La prima adunanza del Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e comunicazione nomina componenti Giunta Municipale - approvazione proposta indirizzi generali di Governo.
2. Il Consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Consigliere anziano.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 12 Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o suo sostituto.
2. Fino all'elezione del Sindaco e nel caso di dimissioni o decadenza dello stesso la convocazione e presidenza del Consiglio sono effettuate dal Consigliere anziano.
3. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
4. Le sessioni ordinarie si svolgono:
 - entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente;
 - entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo;
 - entro il mese di novembre per l'assestamento del bilancio.
0. Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e l'assestamento di bilancio.
 1. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
 2. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Art. 13 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco.

Art. 14 Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con l'allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, nel caso di sessioni ordinarie;

- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza.

Art. 15

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 16

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti;
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 17

Pubblicità delle sedute e votazioni

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
2. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

Art. 18

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottato dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Sono responsabili dei voti che esprimono sugli atti deliberati dal Consiglio.
3. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze;
 - ottenere tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

- ottenere copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del proprio mandato.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo ai rispettivi Consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

6. I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata a sigillo comunale.

7. "Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da chi ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati eletti consiglieri comunali".

8. "il Consigliere anziano presiede le adunanze del Consiglio in caso di assenza del Sindaco, del Vice Sindaco e di altri assessori".

(Così come sostituito con delibera C.C. n. 2 del 23.01.1997, esecutiva).

Art. 19

Gruppi consiliari

1. 1 Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al segretario comunale il nome del capogruppo dopo l'elezione del nuovo Consiglio.
3. Qualora tale facoltà non venga esercitata, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 20

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere, nell'ambito delle materie di propria competenza, notizie, informazioni, dati, atti, necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, segretario comunale, organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedono.
6. Le commissioni sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano tutti i gruppi.
1. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 21

Attribuzioni

1. Spetta alle commissioni permanenti, in via principale, l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Con-

siglio.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

Capo III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22

“Composizione Presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e, a sua scelta, fino al numero massimo di assessori previsto per legge e secondo il livello demografico del Comune, **promuovendo condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta, compatibilmente con la disponibilità delle persone stesse.**
2. In mancanza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco e, in mancanza di questo, da un Assessore, secondo l'ordine di anzianità determinata dall'età.
3. Ai sensi dell'art. 47,4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, possono essere nominati Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Il numero degli Assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli Assessori da cui la Giunta è composta.
4. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori extraconsiliari.
5. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio Comunale solo per gli affari di cui sono relatori senza diritto di voto.”

Ad. 23

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento.

Ad. 24

Elezione

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di Governo.

Ad. 25

Attribuzioni

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) approva progetti, programmi esecutivi, e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
 - b) propone al Consiglio i regolamenti;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) definisce condizioni per accordi ed approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
 - t) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - g) adotta provvedimenti di assunzione, di cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - i) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
 - l) nomina commissioni per le selezioni e per i pubblici concorsi.

Art. 26

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno embri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
2. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 27

Durata in carica - Surrogazioni

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Ad. 28

Revoca della Giunta municipale

1. La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati
 - e viene messa in discussione non prima di dieci giorni
 - e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
0. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
 1. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.
 2. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

Art. 29

ABROGATO CON DELIBERA DI C.C. N. 33 DEL 28.09.2004

Ad. 30

Decadenza dalla carica di Sindaco e Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. La 'decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 31 **Revoca degli Assessori**

1. Gli Assessori possono essere revocati con provvedimento motivato dal Sindaco.
2. Della revoca è data motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla revoca stessa.

Capo IV IL SINDACO

Art. 32 **Ruolo e funzioni**

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Convoca e presiede Il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
4. Quale Presidente del Consiglio comunale ne dirige i lavori secondo il regolamento.
5. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
6. Sovrintende all' funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e la collaborazione del segretario comunale.
7. È garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
9. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni della legge 25 marzo 1993, n. 81 ed è membro del Consiglio comunale.
10. Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di quattro anni.
11. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Art. 33 **Attribuzioni di amministrazione**

1. il Sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione comunale:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) coordina e dirige l'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) convoca i comizi per i referendum consultivi comunali;
 - d) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma;
 - e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

t) rimette al segretario comunale l'atto di dimissioni, perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

g) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti;

h) adotta ordinanze e rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e concessioni edilizie;

l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri;

l) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni del segretario;

m) il Sindaco coordina, secondo le procedure previste dall'art. 36, 34 comma della legge 142190, gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali;

n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

2. La competenza del Sindaco alla stipulazione dei contratti sussiste unicamente nel caso in cui il segretario comunale abbia assunto la veste di ufficiale rogante. Diversamente la competenza spetta a quest'ultimo.

Art. 34 **Delegati del Sindaco**

1. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2. Il Sindaco può altresì delegare ad ogni Assessore un particolare ramo dell'amministrazione compresa la firma dei relativi atti.
3. Le deleghe di cui ai precedenti commi possono essere in qualsiasi momento revocate.
4. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Titolo III

UFFICI E PERSONALE

Art. 35

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione deve in ogni caso ispirare l'azione dei dipendenti.

3. La Giunta comunale, su proposta del segretario comunale, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alle necessità di adeguamento delle strutture ai programmi da realizzare nell'anno successivo.

4. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresso dagli organi collegiali.

5. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.

6. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale ed in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 36

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dal regolamento organico.

2. Il regolamento organico di cui al precedente comma:

- a) recepisce le norme contrattuali del comparto dipendenti Enti locali;
- b) disciplina la struttura organizzativa-funzionale e la dotazione organica dell'Ente;
- c) disciplina le modalità di assunzione e cessazione dal servizio del personale ed il relativo trattamento economico;
- d) regola la responsabilità, le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento.

Art. 37

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Titolo IV

IL SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

FUNZIONI

Art. 38

Ruolo e competenze generali

1. Il segretario comunale è titolare dell'ufficio di segreteria. Svolge le proprie funzioni con autonomia e senza vincolo di rapporto gerarchico con l'Ente. Dipende dal Sindaco esclusivamente in ordine alle direttive che gli può impartire per il raggiungimento dei fini contenuti negli atti di indirizzo e di programmazione approvati dal Consiglio comunale, di amministrazione attiva approvati dalla Giunta, nonché in ordine agli atti di cui il Sindaco stesso è titolare quale vertice dell'amministrazione o quale rappresentante di governo. Il segretario dirige gli uffici e servizi dell'Ente nonché il personale ad essi assegnato. Svolge le proprie funzioni di direzione direttamente o tramite le figure apicali della struttura organica dell'Ente che da Lui dipendono, collegate da un rapporto gerarchico-disciplinare. Osserva nello svolgimento delle proprie funzioni i principi di imparzialità e legalità e vigila affinché ai medesimi principi si attengano le strutture burocratico-amministrative dell'Ente, fornendo altresì agli organi politico-amministrativi il proprio imparziale giudizio legale in ordine all'adozione degli atti degli organi collegiali di governo.

2. Il segretario esprimerà altresì il parere tecnico e contabile, nei casi in cui è richiesto, allorché il Comune non abbia funzionari responsabili dei servizi stessi.

Capo II

FUNZIONI ISTITUZIONALI

E DI GARANZIA

Art. 39

Assistenza partecipazione Mie assemblee degli organi collegiali

1. Svolge direttamente tali funzioni in relazione ai lavori delle assemblee consiliari e della Giunta, garantendo la fede pubblica con la sottoscrizione dei verbali delle riunioni

Art. 40

Rinnovo, dimissioni e sostituzione della Giunta

1. Riceve e istruisce sotto l'aspetto giuridico-formale gli atti di dimissioni degli organi, le proposte di governo, le mozioni di sfiducia costruttiva.

Art. 41

Controllo delle deliberazioni

1. Svolge le funzioni procedurali relative alla trasmissione degli atti agli Organi di controllo, ai capigruppo, al Prefetto.

Art. 42

Pubblicazione degli atti

1. È responsabile della pubblicazione di tutti gli atti

per i quali è richiesta. Per il materiale esercizio della funzione presso gli Albi comunali si avvale dei messi e attesta, su loro relazione, l'avvenuta pubblicazione. Sottoscrive direttamente i documenti soggetti a pubblicazione anche in forma speciale e relativi al procedimento di formazione di atti amministrativi.

Art. 43

Presidenza di gara e concorsi

1. Presiede le commissioni previste per i concorsi e le prove di assunzione del personale. Presiede inoltre le gare pubbliche da tenersi per l'appalto di opere, di pubbliche forniture e di servizi, per la concessione di costruzione e/o gestione di opere pubbliche, per la concessione di pubblici servizi, nonché per la vendita e l'affitto dei beni. In questa veste è responsabile di tutte le procedure esecutive degli atti di amministrazione attiva assunti dagli organi collegiali dell'Ente in merito all'avvio dei relativi procedimenti. I regolamenti disciplinano le modalità attuative.

Art. 44

Funzione notarile

1. Svolge la funzione nei casi e secondo le norme fissate dalla legge.

Art. 45

Custodia e accesso agli atti

1. È il responsabile generale della tenuta e conservazione di tutti gli atti amministrativi formati e/o giacenti nel Comune. Si avvale per l'esercizio di tale funzione delle figure apicali presenti nella struttura dell'Ente, in relazione alle materie di competenza dei singoli uffici. Garantisce l'esercizio del diritto di visione degli atti, autorizza il rilascio delle relative copie in armonia con il regolamento che disciplina la materia ed in osservanza dei divieti *posti ai sensi* dell'art. 7, 39- comma della legge 142 dell'8 giugno 1990..

Capo III

FUNZIONI GIURIDICO CONSULTIVE

Art. 46

Istruzione degli atti deliberativi e formulazione dei pareri

1. Sulla base delle proposte pervenute al proprio ufficio, istruisce tutte le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio, esprimendo il proprio parere in merito alla legittimità dell'atto proposto. Nei casi necessari acquisisce dalle figure apicali poste ai vertici dei servizi interessati i pareri di competenza redatti sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile. Può sempre richiedere che detti pareri siano espressi in relazione a specifici aspetti tecnici eventualmente non contemplati nel parere già espresso.

2. Il segretario esprimerà altresì il parere tecnico e contabile, nei casi in cui è richiesto, allorché il Comune non abbia funzionari responsabili dei servizi stessi.

Art. 47

Formulazione di pareri giuridico-amministrativi

1. Qualora richiesto fornisce all'amministrazione e

agli uffici, sulle materie di competenza, pareri giuridico-amministrativi. Può esprimere tali pareri anche in forma propositiva assumendo l'iniziativa.

Capo 1V

FUNZIONE DI GESTIONE E DIREZIONE

Art. 48

Direzione e organizzazione degli uffici e servizi

1. Esercita le funzioni di direzione e di organizzazione mediante istruzioni, circolari esplicative e di indirizzo, ordini di servizio. Finalizza l'esercizio di dette funzioni all'ottimale impiego del personale in relazione alle esigenze dell'Ente. Nel rispetto delle normative vigenti adotta provvedimenti in materia di mobilità interna, lavoro straordinario, congedi ordinari, missioni, permessi, aspettative, richiami e censure. Promuove inoltre l'adozione di provvedimenti in materia di articolazione degli orari e quelli disciplinari di competenza della prevista commissione.

Art. 49

Redazione di programmi

1. Sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla amministrazione, redige e/o coordina la redazione da parte degli uffici degli atti amministrativi a contenuto programmatico.

Art. 50

Gestione contabile

1. Liquidava le spese impegnate ed autorizzate, le missioni del personale, i compensi per il lavoro straordinario. Autorizza i pagamenti e gli incassi sottoscrivendo insieme al responsabile di contabilità i relativi ordinativi.

2. Svolge le funzioni predette secondo le modalità fissate nel regolamento di contabilità.

Art. 51

Attività procedimentali

1. È responsabile di ogni adempimento procedurale relativo alla attuazione degli atti deliberativi assunti dagli organi collegiali dell'Ente, nonché delle procedure relative agli atti per i quali possiede competenze alla loro emanazione in virtù di leggi, del presente Statuto e dei regolamenti. In caso di opportunità o di accertato inadempimento può avocare a sé l'esecuzione delle procedure affidate ai singoli uffici e relative a tutte le restanti fattispecie procedimentali.

Art. 52

Attività provvedimentali

1. Nelle materie per le quali possiede competenza è responsabile dell'emanazione degli atti finali. Nei restanti casi svolge la funzione qualora all'uopo delegato o nei casi per i quali lo Statuto o la legge non hanno individuato altro organo responsabile.

Titolo V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 53 **Servizi comunali**

1. Spettano al Comune la gestione dei servizi pubblici diretti alla produzione dei beni ed attività per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della popolazione locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

4. La scelta della forma di gestione viene effettuata previa valutazione comparativa delle diverse forme di gestione.

Art. 54 **Servizi in economia**

1. Il Comune gestisce in economia i servizi pubblici, quando per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non si ritiene opportuno costituire una istituzione o una azienda.

2. I servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 55 **Servizi in concessione a terzi**

1. Il Comune quando sussistono adeguate motivazioni economiche e di opportunità sociale può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. Il concessionario deve essere scelto tenendo conto particolarmente l'esigenza di garantire una adeguata qualità di gestione del servizio.

3. La vigilanza sull'andamento del servizio è esercitata dalla Giunta comunale.

Art. 56 **Azienda speciale**

1. Il Consiglio comunale può affidare la gestione di servizi ad azienda speciale.

2. L'azienda è Ente strumentale del Comune, dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto.

3. Lo Statuto è approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il direttore.

5. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle predette cariche coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consigliere comunale e di revisore dei conti.

6. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro con

fronti da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda. È nominato dalla Giunta municipale.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio.

Art. 57 Istituzioni

1. Il Consiglio comunale può prevedere che la gestione di uno o più servizi sociali sia affidato ad una istituzione, organo strumentale del Comune, dotata di autonomia giuridica.

2. Organi delle istituzioni sono il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Il Consiglio d'amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra i cittadini che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.

4. Per l'elezione e la cessazione dalla carica si applicano le norme di cui al 52 e 6Q comma dell'articolo precedente.

5. Il Consiglio comunale con l'atto che istituisce l'istituzione approva il regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione.

6. Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, l'ordinamento finanziario e contabile.

7. Il direttore dell'istituzione ha la direzione gestionale ed è nominato dalla Giunta municipale con le modalità previste dal regolamento.

Titolo VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 58 Criteri generali

1. Ogni qualvolta risulta economicamente vantaggioso, il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni e di servizi, ricorrendo alla stipula di convenzioni ovvero alla costituzione di consorzi.

Art. 59 Convenzioni per la gestione associata di servizi

1. Fermo restando l'esigenza di assicurare un pieno coordinamento fra i servizi del Comune e quelli dei Comuni finitimi il Consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri Comuni o con la Provincia per la gestione di servizi in forma associata.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.

4. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i Comuni e le province per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio e per la realizzazione di un'opera.

Art. 60 Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni o con la Provincia, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Al tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio.

3. Il Consorzio è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

4. Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dello Statuto;

b) il Consiglio d'amministrazione, eletto dall'assemblea.

5. L'assemblea del consorzio elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

6. Nella rappresentanza del Comune nell'assemblea del consorzio, il Sindaco o il suo delegato uniformano la loro azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio e alle determinazioni assunte dalla Giunta, negli ambiti delle rispettive competenze.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

Art. 61 Unioni di Comuni

1. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla popolazione.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Sono organi dell'unione il Consiglio; la Giunta ed il Presidente, eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento può prevedere che il Consiglio sia espressione dei Comuni partecipanti all'unione e ne disciplina le forme.

4. Il regolamento dell'unione detta le norme relative alle finanze ed ai rapporti finanziari fra gli Enti aderenti.

5. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione.

Art. 62 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni pubbliche il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

4. La vigilanza, sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati.

Titolo VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 63

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

3. Nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

4. La partecipazione degli interessi ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.

5. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di concludere nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento, il procedimento amministrativo.

6. Il regolamento per il procedimento amministrativo determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi.

Art. 64

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono deliberare la consultazione preventiva di cittadini, lavoratori, studenti, forze sociali e sindacali, su provvedimenti di loro interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono [e loro opinioni] o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto l'espressione di opinioni pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 65

Referendum consultivo

1. *È ammesso* referendum consultivo *su* questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.

2. Il referendum non è ammesso nelle seguenti mate-

- a) tributi locali e tariffe;
- b) attività amministrativa vincolata da leggi Statali o regionali;
- c) designazioni e nomine;
- ci) revisione dello Statuto del Comune.

3. Il referendum consultivo è indetto con deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Il referendum è inoltre indetto qualora vi sia richiesta da parte di un terzo degli aventi diritto al voto, risul-

tante al 31 dicembre dell'anno precedente. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori.

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione, in caso contrario è dichiarato respinto.

7. Il referendum è indetto dal Sindaco, il quale proclama altresì l'esito dello stesso.

8. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio comunale delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

Art. 66

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo Stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La pubblicazione degli atti del Comune viene effettuata all'Albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 67

Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso degli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al 42 comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di visione o di copia degli atti e documenti comunali.

4. Il rilascio di copia di atti amministrativi salvo le disposizioni in materia di imposta di bollo, è subordinato al pagamento del solo costo di produzione.

Art. 68

Diritto di petizione

1. I cittadini possono presentare petizioni al Consiglio comunale per chiederne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento sulla partecipazione stabilisce le modalità ed ammissibilità delle petizioni.

Art. 69

Interrogazioni

1. I cittadini e le associazioni possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono spiegazioni in ordine a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. [Il regolamento di cui al 22 comma del precedente

articolo stabilisce le modalità dell'interrogazione ed i tempi della risposta.

Art. 70
Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per l'adozione di atti amministrativi, di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco di proposte scritte.

2. La proposta può essere presentata anche dal singolo cittadino.

3. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 71
Difensore civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia può essere istituito presso la Comunità Montana, concordemente con gli altri Comuni che vi fanno parte, il difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni comunali, segnalando ai Sindaci, anche di propria iniziativa; gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

(così come sostituito con delibera C.C. n. 29 del 27.06.1996, esecutiva)

M o l o V I I I
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 72
Programmazione di bilancio

1. Il Comune programma la propria attività in base alle risorse finanziarie disponibili. Il bilancio di previsione annuale e la relazione previsionale e programmatica sono gli atti nei quali essa viene espressa. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In seconda convocazione è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.

Art. 73
Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

2. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento secondo le norme del regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

3. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto. Possono essere alienati, a seguito di deliberazioni del Consiglio comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili, quando sia necessario per esigenze finanziarie del Comune.

Art. 74
Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e coordinamento, segnalando eventuali irregolarità o inefficienze nella gestione economica del Comune.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

3. Il revisore dei conti deve possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

4. Apposito regolamento disciplinerà gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificherà le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia.

Art. 75
Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. In seconda convocazione è deliberato con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 76
Controllo della gestione

1. Il regolamento di contabilità definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Titolo IX
ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 77 Statuto

1. Lo Statuto costituisce la fonte normativa primaria dell'attività del Comune.
2. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, 32 e 42 comma, della legge 8 giugno, n. 142.

Art. 78
Regolamenti

1. Il Comune adotta i regolamenti di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nel rispetto delle leggi statali e regionali e del presente Statuto.
2. L'efficacia dei regolamenti è limitata al territorio comunale.
3. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta ed ai cittadini. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale e sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima, che consegue all'adozione della delibera che li approva; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni

Titolo X
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 79
Entrata in vigore

- 1 il presente Statuto, dopo l'approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
3. Il Consiglio comunale approva i regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto ad eccezione del regolamento di Contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti adottati contestualmente allo Statuto.